A274-0001944-13/04/2026 P - Allegato Utente 2 (A02)

COMUNE DI ANDALO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 32
Della Giunta Comunale

OGGETTO:	**AVVIO DI UN PERCORSO DI TRANSIZIONE ENERGETICA NEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD UNA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER) AI SENSI DEL D.LGS. 199/2021 E DELLE DIRETTIVE UE 2018/2001 E 2019/944 PER L'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. ADESIONE ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' PROPOSTO DAL CONSORZIO BIM SARCA MINCIO GARDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CER DEL SARCA SOC. COOP..**

L'anno duemilaventisei addì due del mese di Aprile alle ore 18.40, nella sala delle riunioni della sede del Comune di Andalo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è svolta la seduta della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
BOTTAMEDI ELEONORA	Sindaco	SI
BOTTAMEDI ALEX	Vice Sindaco	SI
PERLI SUSANNA	Consigliere_Ass	SI
BAZZANELLA DIANA	Consigliere_Ass	SI
GHEZZI RUGGERO	Consigliere_Ass	AG

Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale PANCHERI DANIEL DAVID.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BOTTAMEDI ELEONORA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: AVVIO DI UN PERCORSO DI TRANSIZIONE ENERGETICA NEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) AI SENSI DEL D.LGS. 199/2021 E DELLE DIRETTIVE UE 2018/2001 E 2019/944 PER L'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. ADESIONE ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PROPOSTO DAL CONSORZIO BIM SARCA MINCIO GARDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CER DEL SARCA SOC. COOP..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
L'investimento in fonti di energia rinnovabile, l'ottimizzazione dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di carbonio sono state indicate dall'Unione Europea, in particolare a far data dal Green Deal Europeo del 2019, nonché dal legislatore nazionale, quali possibili soluzioni per affrontare la sfida della crisi climatica.
L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - programma d'azione globale finalizzato a contrastare la povertà, proteggere il pianeta e garantire prosperità e pace adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite con la risoluzione 70/1 del 15.09.2015 - prevede tra le sue finalità, in particolare all'Obiettivo 7 «Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni», nella specie al punto 7.2 «Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia» ed al punto 7.3 «Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica», attraverso iniziative di transizione ecologica che comprendano sia la Natura che l'Uomo.
L'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di Energia Rinnovabili - FER ed efficientamento energetico.
Tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche CER).
L'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di energie rinnovabili, anche in attuazione di tali obiettivi, punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (prosumer), prevedendo che gli sia garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica, in particolare attraverso le "Comunità Energetiche Rinnovabili", indicate quale strumento privilegiato per facilitare la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, facendo al contempo fronte alle esigenze energetiche del territorio e limitandone i costi di trasporto.
L'Unione Europea ha riformato il proprio quadro normativo per la politica energetica con alcuni atti fondamentali quali la Direttiva UE 2018/2001 (RED2) e la Direttiva UE 2019/944 (IEM) che introducono la definizione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e di Comunità Energetica dei Cittadini (CEC) e disciplinano l'autoconsumo con i seguenti obiettivi: promuovere l'accettazione pubblica e lo sviluppo delle rinnovabili a livello decentralizzato, promuovere l'efficienza energetica a tutti i livelli e la partecipazione al mercato di utenti (in particolare domestici), consentire la fornitura di energia a prezzi accessibili e combattere la vulnerabilità e la povertà energetica.
Il Legislatore italiano ha recepito tali Direttive e definito le modalità e le condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e per la costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) prima con l'art. 42-bis del Decreto n. 162/2019 (cd. Milleproroghe) e successivamente con il D.lgs. 199/2021 in attuazione della Direttiva 2018/2001 (RED2) per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il D.lgs. 210/2021 in attuazione della Direttiva UE 2019/944 (IEM) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Tali Direttive prevedono che anche gli enti locali, in forma singola o associata, siano destinatari di un insieme di attribuzioni e competenze che consentano loro di promuovere azioni incisive e realizzare interventi in grado di accelerare il processo di decarbonizzazione dei propri territori, di rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e di garantire ai cittadini l'accesso a un'energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti (Vademecum ANCI aprile 2024).

In attuazione dei suddetti Decreti l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato il TIAD - Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso, pubblicato a dicembre 2022 ed aggiornato a gennaio 2024 (delibera 727/2022/R/eel s.m. con delibera dd. 30.01.2024 n. 15/2024/r/eel) che disciplina le specificità tecniche e la regolazione tariffaria dell'energia oggetto di autoconsumo diffuso e regola il meccanismo di funzionamento ed i contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata nell'ambito delle configurazioni ammesse.

Da ultimo è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dd. 07.12.2023 - entrato in vigore a gennaio 2024 - contenente i nuovi incentivi per l'autoconsumo diffuso, cui è seguito l'aggiornamento delle Regole tecniche del GSE.

In base a tali disposizioni normative e regolamentati, tutte le configurazioni beneficiano di: riduzione della spesa energetica per punti di prelievo fisicamente connessi agli impianti in regime di cessione parziale alla rete e in presenza di autoconsumo fisico, proventi derivanti dalla vendita dell'energia immessa in rete, riservata ai produttori degli impianti, rimborso delle tariffe di trasmissione dell'energia elettrica e, ove previsto, anche di quelle di distribuzione.

L'obiettivo delle CER è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia così da farli divenire parte attiva delle diverse fasi del processo produttivo; i cittadini potranno infatti consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, ambientali e sociali, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia.

L'art. 31 del D.lgs. 199/2021 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 ha precisato che l'obiettivo principale della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

L'art. 8 del medesimo D.lgs. 199/2021 ha ampliato la possibilità di estensione della CER prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW (precedentemente erano 200 KWp per impianto) e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione (media e bassa tensione) aumentando il perimetro di riferimento per la condivisione di energia alla cabina primaria (alta tensione), quindi relativamente ad un territorio più ampio.

Mediante la costituzione di una CER è possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, auto consumando in situ l'energia generata ed accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura dell'energia e per le altre voci di spesa di norma presenti in bolletta.

L'adesione ad una CER consente inoltre di trarre notevoli benefici di diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO_2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici economici dati dal fatto che l'autoproduzione e l'autoconsumo in situ di energia consentono una riduzione dei costi; (iii) benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo economico del territorio locale.

Ai sensi della normativa nazionale, le CER sono quindi "un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore

e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione" (cabina primaria).

Considerato che:

- il succitato quadro normativo, unitamente all'evoluzione della tecnologia, consente di praticare modelli più efficienti di utilizzo delle risorse energetiche, che danno centralità al cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- le CER sono centrali in tale processo, permettendo alle Istituzioni, alle imprese e ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici che in termini di qualità della vita e nell'erogazione dei servizi sul territorio.

L'obiettivo principale delle CER è pertanto quello di "fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità": in tale contesto il ruolo degli Enti Locali è centrale, in quanto soggetti che possono facilitare la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini e degli attori sociali e stimolare l'apertura di nuovi percorsi di governance su scala locale.

L'adesione alla CER da parte degli Enti Locali si configura, alla luce della normativa settoriale e degli orientamenti interpretativi in materia, come un servizio di interesse generale finalizzato al coinvolgimento di enti, piccole e medie imprese e altri soggetti interessati e costituisce stimolo e promozione nei confronti dei privati e degli operatori economici verso un nuovo modello di utilizzo dell'energia elettrica nel quadro degli obiettivi di transizione energetica previsti a livello europeo;

L'adesione di un Ente locale (es. Comune) alla CER può portare allo stesso ed alla sua popolazione, oltre ai vantaggi derivanti dalla condivisione dell'energia, anche la creazione di un sentimento di unione con benefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici, come in premessa precisato.

Considerato inoltre che:

- la Comunità Energetica risulta contraddistinta da una pluralità di fondatori o, comunque, di partecipanti all'iniziativa mediante una quota e di un eventuale apporto, anche non economico come, ad esempio, un contributo "di visibilità", purché utile al raggiungimento degli scopi, di utilità sociale e non lucrativi, prefissati;
- la Comunità Energetica si configura come una coalizione di utenti (pubblici e/o privati) localizzati in una medesima area, è senza scopo di lucro e prevede l'adesione volontaria di associati che collaborano per produrre, consumare, condividere, vendere e stoccare l'energia attraverso uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili.

Preso atto dell'avvenuta costituzione, in data 18.03.2025, della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Sarca soc. coop. da parte dell'Ente promotore Consorzio dei Comuni BIM Sarca Mincio Garda, di 7 Comuni e della Comunità di Valle delle Giudicarie attinenti la cabina primaria 'pilota' AC221E00000 (La Rocca) in cui è stata realizzata una centralina idroelettrica sul Rio Bedù in C.C. Pelugo (dai Comuni di Pelugo e Spiazzo), conferita alla suddetta CER.

Viste le note del Consorzio BIM Sarca Mincio Garda prot. n. 3521 dd. 08.09.2025 e n. 5008 dd. 15.12.2025 ad oggetto "Costituzione nuova Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Sarca soc. coop. Manifestazione di interesse all'adesione" trasmesse ai Comuni consorziati ed alle Comunità di Valle del territorio (non già soci fondatori) ai fini dell'eventuale estensione dello studio di fattibilità alle ulteriori 7 cabine primarie del territorio consorziale (oltre alla cabina pilota attivata in sede costitutiva come sopra illustrato).

Richiamata la propria adesione all'iniziativa del Consorzio BIM di predisporre per tutti i Comuni consorziati e le CdV del territorio (non già fondatori) lo studio di fattibilità tecnico economica per

l'eventuale adesione alla CER del Sarca soc. coop. prot. n. 6601 dd. 11.12.2025, con impegno a fornire i dati necessari.
Vista la successiva nota del Consorzio BIM Sarca Mincio Garda prot. 1103 dd. 16.03.2026, ns. prot.n. 1414 di pari data con cui è stato comunicato l'avvenuto conferimento dell'incarico per l'estensione dello studio di fattibilità in parola e con richiesta di formale adesione all'iniziativa, ai fini dell'eventuale successiva partecipazione alla CER, sulla base dell'esito di tale studio.
Ciò premesso.
Precisato che ogni decisione in merito alla partecipazione di questo Ente alla CER del Sarca soc. coop., Comunità Energetica costituita e promossa da enti pubblici del territorio con le finalità sopra descritte, è rinviata all'esito dello studio di fattibilità, con valutazione di tutti gli aspetti tecnico/economici dell'iniziativa.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.
Acquisito il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 185 della citata L.R. 03.05.2018, n. 2 da parte del Segretario e dato atto che non necessitano pareri contabili in quanto dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio;
Con voti favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. **Di avviare**, per quanto esposto in premessa, un percorso di transizione energetica nel territorio comunale attraverso la promozione e la partecipazione ad una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ai sensi del D.lgs. n. 199/2021 e delle Direttive UE 2018/2001 e 2019/944 per l'uso dell'energia da fonti rinnovabili, attivando la necessaria preliminare fase conoscitiva a livello locale finalizzata allo studio di fattibilità necessario per valutarne l'eventuale adesione.
2. **Di prendere atto che** sul territorio comunale è stata costituita in data 18.03.2025 dal Consorzio BIM Sarca Mincio Garda, da 7 Comuni e dalla Comunità di Valle delle Giudicarie (soci fondatori) la CER del Sarca soc. coop. (attivazione cabina primaria pilota) e che lo stesso BIM quale Ente promotore ha proposto ai propri Comuni consorziati, tra cui lo scrivente, l'adesione allo studio di fattibilità (estensione dello studio di fattibilità della cabina primaria pilota alle ulteriori 7 cabine del territorio), cui si intende aderire.
3. **Di aderire** alla proposta di cui sopra e di incaricare a tal fine gli uffici comunali dell'invio al soggetto incaricato dal BIM Sarca Mincio Garda come da citata nota prot. 1103 dd. 16.03.2026, dei dati e delle informazioni necessarie per la predisposizione dello studio di fattibilità in oggetto, relativamente allo scrivente Comune.
4. **Di rinviare** ogni successiva decisione in merito alla partecipazione alla CER del Sarca soc. coop. all'esito dello studio di fattibilità di cui sopra, con valutazione di tutti gli aspetti tecnico/economici dell'iniziativa.
5. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Consorzio BIM Sarca Mincio Garda.
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2 e s.m. per consentire l'avvio delle attività previste nei tempi previsti.
7. **Di precisare**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
    - ricorso in opposizione al Consiglio Direttivo dell'Ente ai sensi dell'art. 183, comma 5 del CEL approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 entro il termine del periodo di pubblicazione;

- ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni, da parte di chiunque abbia un interesse concreto ed attuale.

Pareri

COMUNE DI ANDALO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 36**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **AVVIO DI UN PERCORSO DI TRANSIZIONE ENERGETICA NEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD UNA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER) AI SENSI DEL D.LGS. 199/2021 E DELLE DIRETTIVE UE 2018/2001 E 2019/944 PER L'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. ADESIONE ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' PROPOSTO DAL CONSORZIO BIM SARCA MINCIO GARDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CER DEL SARCA SOC. COOP..**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. , si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/04/2026

Il Responsabile di Settore

Daniel David Pancheri

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
BOTTAMEDI ELEONORA	PANCHERI DANIEL DAVID